



COMUNE DI VERNATE

Municipio

Vernate, 11 maggio 2021

MM NO. 01/2022 CONCERNENTE LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELLE CANALIZZAZIONI ARTT. 35 E 36

Signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri,

ci permettiamo sottoporre alla vostra attenzione il Messaggio municipale no. 01/2022 concernente la modifica del Regolamento comunale delle canalizzazioni artt. 35 e 36, approvato con risoluzione municipale no. 105 del 10 maggio 2022.

PREMESSE

Il nuovo regolamento comunale delle canalizzazioni nel Comune di Vernate è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 9 novembre 2009.

Nel 2021 la copertura dei costi per il servizio canalizzazioni è stata del 53.82%. Il Municipio vorrebbe portare la copertura costi per questo servizio almeno intorno all'70%.

Attualmente la tassa canalizzazione consiste in CHF 1.- per m³ di acqua potabile o industriale consumata, ritenuto un minimo di fr. 100.—.

Con il presente messaggio il Municipio propone di inserire un importo variabile per m³ di acqua potabile o industriale consumata, ritenuto un importo minimo secondo la tabella seguente:

| | Min | Max |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Tassa sul consumo CHF/ m ³ | 0.80 | 1.50 |
| Importo minimo CHF | 80 | 140 |

Con l'aggiornamento richiesto, per il 2022 il Municipio vorrebbe quindi fissare l'importo minimo in CHF 110.- e la tassa consumo acqua a CHF/m³ 1.10, raggiungendo una copertura dei costi del 69%.

La presente modifica è stata preavvisata favorevolmente sia da mister prezzi e dalla SEL. Quest'ultima ha evidenziato che sarebbe necessario anche modificare l'art. 35 sulle tasse di allacciamento, in quanto l'importo massimo previsto di CHF 2'000.- eccede quello indicato di CHF 1'500.- nella circolare SPAAS del 20 novembre 2015.



MODIFICHE

Articolo in vigore:

Art. 35 - Tasse di allacciamento

1. Per ogni nuovo allacciamento alle canalizzazioni pubbliche è dovuta al Comune una tassa unica variante a seconda del volume del fabbricato (volume SIA), compreso locali sotterranei, e così fissata:
 - per fabbricati fino a 500m³, tassa Fr. 200.—;
 - per ogni 100m³ in più o frazione, aumento della tassa di Fr. 50.—, fino ad un massimo di Fr. 2'000.—.
2. La tassa è dovuta dal proprietario di fondi e/o dal titolare di diritti reali limitati.

Art. 36 - Tassa d'uso

1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune conformemente all'art. 110 LALIA.
2. La tassa è fissata per ordinanza del Municipio sulla base dei risultati d'esercizio previsti.
3. La tassa consiste in un importo variabile tra fr. 0.50 e fr. 1.— per m³ di acqua potabile o industriale consumata, ritenuto un minimo di fr. 100.—.
4. Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima, variabile tra il 0.5 e l'1‰ di detto valore, ritenuto un minimo di fr. 100.—.
5. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP installati negli edifici.
Per gli stabili privi di contatori, il Municipio si riserva di farli installare (a spese del Comune).
6. Fa stato il consumo di acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.
7. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis".
8. L'ordinanza di cui al cpv. 2 prescrive le modalità d'incasso.

Articolo modificato:

Art. 35 - Tasse di allacciamento

1. Per ogni nuovo allacciamento alle canalizzazioni pubbliche è dovuta al Comune una tassa unica variante a seconda del volume del fabbricato (volume SIA), compreso locali sotterranei, e così fissata:
 - per fabbricati fino a 500m³, tassa Fr. 200.-;
 - per ogni 100m³ in più o frazione, aumento della tassa di Fr. 50.-, fino ad un massimo di **Fr. 1'500.-.**
2. La tassa è dovuta dal proprietario di fondi e/o dal titolare di diritti reali limitati.

Art. 36 Tassa d'uso

1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune, conformemente all'art. 110 LALIA.



2. La tassa è fissata per ordinanza del Municipio sulla base dei risultati d'esercizio dell'anno precedente; in ogni caso conformemente a quanto previsto al punto 1), sulla base dell'art. 110 LALIA.

3. La tassa consiste in un importo variabile per m³ di acqua potabile o industriale consumata, ritenuto un importo minimo secondo la tabella seguente:

| | Min | Max |
|---------------------------------------|------|------|
| Tassa sul consumo CHF/ m ³ | 0.80 | 1.50 |
| Importo minimo CHF | 80 | 140 |

4. Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua consumata non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima, variabile tra il 0.15 % ed il 0.30 % di detto valore, ritenuto un minimo di CHF 50.-.

5. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'acqua potabile installati negli edifici. Per gli stabili privi di contatori, il Municipio si riserva di farli installare (a spese del Comune).

6. Fa stato il consumo di acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.

7. La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato e/o dal titolare di diritti reali limitati.

8. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis".

9. Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo i cpv. 3 e 4 e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio deve aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa.

10. L'ordinanza di cui al cpv. 2 prescrive le modalità d'incasso.

ENTRATA IN VIGORE

Dopo l'adozione da parte del Consiglio comunale, il nuovo regolamento sarà sottoposto al Consiglio di Stato per approvazione.

Per le considerazioni espresse con il presente messaggio, si invita il Consiglio comunale a voler

r i s o l v e r e:

1. Sono approvate le modifiche al Regolamento comunale delle canalizzazioni del Comune di Vernate, artt. 35 e 36.
2. Ottenuta l'approvazione del Consiglio di Stato, il presente Regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2023.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Il Segretario: 

A. Vegezzi  M. Dotta



Per analisi e rapporto

| Gestione | Petizioni | Edilizia/opere pubbliche |
|----------|-----------|--------------------------|
| X | X | |

Allegato: estratto Regolamento